



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 115/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRUPPO AIR S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEMAX”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 1/2018 - PROC. N. 33/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Abruzzo, del 24 agosto 2001, n. 44, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo sottoscritta in data 19 dicembre 2017, che, tra l’altro ha rinnovato la delega dell’esercizio della funzione di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo è stata accertata e contestata - cont. n. 1-ANNO 2018- in data 15 gennaio 2018 nonché notificata in pari data alla società Gruppo Air S.r.l., con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare, n. 47,

fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telemax”, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 4 e 10 settembre 2017; in particolare, il giorno 4 settembre 2017, dalle ore 12.23.27 alle ore 12.23.37 e dalle ore 18.04.17 alle ore 18.04.24 e il giorno 10 settembre 2017, dalle ore 12.47.51 alle ore 12.47.58 e dalle ore 18. 24.14 alle ore 18.24.20, sul predetto servizio di media audiovisivo, nel corso della trasmissione del programma televisivo “Agricoltura Oggi”, sono stati inquadrati alcuni “*marchi di aziende vinicole e di vini locali..... in assenza delle segnalazioni prescritte ai fini della riconoscibilità delle comunicazioni commerciali*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha esperito, in data 7 febbraio 2018, accesso agli atti.

Successivamente, la parte, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo scritti difensivi, in data 14 febbraio 2018, nonché in sede di audizione tenutasi in data 6 marzo 2018, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue.

“L’indicazione della durata delle sequenze ritenute in violazione della normativa in tema di comunicazioni commerciali sembra mostrare delle incongruenze tra quanto segnalato dall’Osservatorio di Pavia e quanto indicato nella relazione del Responsabile del procedimento”.

Nel merito, la parte sostiene che “*le sequenze di immagini citate nell’atto di accertamento e contestazione non costituiscono né product placement in senso stretto, né pubblicità occulta o ingannevole in senso lato*”, in quanto «*risultano montate nell’economia di un servizio giornalistico reso nell’ambito del periodico di informazione televisiva “Agricoltura Oggi”: trattasi di rubrica ad alto contenuto specialistico e rivolto per vocazione e struttura ad un pubblico professionale nell’ambito del settore primario ed attività connesse o derivate*».

Di conseguenza, non si è inteso promuovere “*le etichette e dunque i prodotti in quanto tali, bensì l’evento e l’associazione stessa con le sue finalità nell’ambito della libera espressione dell’associazionismo*”.

“Oggetto del pezzo giornalistico è l’evento in sé e per sé considerato, cui afferiscono non più che pertinentialmente le bottiglie nemmeno chiaramente riconoscibili come già si è detto, non esposte, bensì meramente allestite in funzione di un preciso momento dell’evento e sistemate (dagli organizzatori dell’evento) ad ornamento e corollario del display commemorativo ovvero per l’accoglienza di Autorità a giornalisti”.

In conclusione, la parte precisa che “*le inquadrature sono dinamiche e fugaci e quindi non volte a richiamare l’attenzione*” dei telespettatori.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo, con deliberazione n. 15 del 10 aprile 2018, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Si premette che il carattere commerciale/promozionale di una comunicazione audiovisiva può evincersi dal suo contenuto, dalla sua forma, dal contesto in cui è stata diffusa, nonché dall'effetto che ingenera nei telespettatori.

Quanto contestato dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni nel corso della trasmissione del programma televisivo denominato "Agricoltura Oggi" non è da qualificarsi come comunicazione commerciale audiovisiva, ai fini dell'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dal momento che non si rinvencono elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa pubblicità televisiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. ee*), del d.lgs. n. 177/05.

Il formato utilizzato, nel corso della trasmissione dell'emesso televisivo in esame, è tipico del programma televisivo di carattere informativo; in altri termini, la programmazione televisiva in esame, assumendo indubbi profili di pubblico interesse, attesa l'attualità dell'informazione fornita, non ha avuto alcun intento di pubblicizzare l'acquisto di determinati prodotti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. ee*), del d.lgs. n. 177/05.

La ripresa televisiva di alcuni beni e marchi risulta, infatti, del tutto occasionale e l'assenza del ricorso a espressioni, per di più, elogiative, enfatiche riferite direttamente a quei beni e marchi, non hanno stimolato la fornitura di alcun prodotto e, quindi, non hanno arrecato alcun pregiudizio alla regolare trasmissione del suddetto programma televisivo.

In conclusione, dal momento che nella vicenda contestata non si è stimolato, nel corso della messa in onda del suddetto programma televisivo, la fornitura di alcun bene, non si è richiesto, pertanto, quella necessaria discontinuità tra le sporadiche immagini di quei determinati beni e marchi e il resto del programma televisivo suddetto mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottici e, in particolare, mediante la presenza dell'apposita scritta in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società Gruppo Air S.r.l.;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Gruppo Air S.r.l., con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare, n. 47, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemax", per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 4 e 10 settembre 2017.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi